



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie**

All'Ispettorato Nazionale del Lavoro

E p.c.
All'Ufficio legislativo

Al Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie

Al Ministero dell'Interno

-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per le politiche migratorie

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

OGGETTO: Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale (art. 24, comma 10 del D.lgs. n. 286/1998, così come modificato dal decreto-legge n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024) - Indicazioni operative in merito alla possibilità di lavorare nelle more della decisione sulla domanda di conversione.

A seguito di diverse segnalazioni pervenute alla scrivente Direzione Generale, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti circa la possibilità per i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale, nelle more della decisione da parte dello sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.

L'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) prevede che il lavoratore stagionale, che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l'immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.

Il decreto-legge n.145 dell'11 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha posto le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori delle quote dei decreti flussi, con la possibilità quindi di presentare la relativa domanda in qualunque momento dell'anno e senza alcun limite numerico.

La conversione è possibile in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DG per le politiche migratorie e per
l'inserimento sociale e lavorativo dei
migranti

Segreteria del Direttore Generale

Via Fornovo, 8 - 00192 - Roma

Tel 064683.2190

pec: dgimmigrazione@pec.lavoro.gov.it

mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it

www.lavoro.gov.it

indeterminato, a condizione che la stessa garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Relativamente ai diritti esercitabili nella fase di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale, si ritiene possa trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 5, comma 9-bis del sopra citato D.lgs. n. 286/1998.

Tale articolo consente al soggetto richiedente un permesso per lavoro subordinato di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, alle seguenti condizioni:

- la domanda di rilascio sia stata presentata entro otto giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

La ratio della norma è quella di evitare che il lavoratore straniero non abbia la possibilità di lavorare durante il periodo necessario alla definizione dell'iter procedimentale relativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Tale disposizione si riferisce testualmente soltanto ai richiedenti un permesso per lavoro subordinato, ma già con la [nota congiunta](#) n. 4079 del 7 maggio 2018, adottata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ne è stata estesa l'applicabilità anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro.

Analogamente, in virtù di un'interpretazione delle norme sopra richiamate alla luce dei principi di uguaglianza e di diritto al lavoro stabiliti dalla Costituzione italiana, nonché dell'applicazione del principio di ragionevolezza, si ritiene che l'articolo 5, comma 9 - bis possa trovare applicazione anche ai casi di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.

Se, infatti, la finalità della legge è quella di consentire al lavoratore migrante di svolgere regolare attività lavorativa anche quando l'esito dell'iter burocratico sulla sua domanda è ancora incerto, evitando il più possibile situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione, tale finalità sussiste evidentemente, non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui il lavoratore sia in attesa della risposta sulla sua domanda di conversione. Anche in tali casi, infatti, vi è il rischio che il lavoratore possa perdere, nelle more della decisione, l'opportunità lavorativa che rappresenta la base stessa della sua domanda di conversione del permesso di soggiorno.

Poiché la domanda di conversione, come quella del rinnovo, rappresenta un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di lavorare, anche in tali casi, per tutto il periodo necessario all'Amministrazione per portare a termine l'istruttoria, lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e iniziare a svolgere, nell'attesa della convocazione presso lo sportello unico, la nuova attività lavorativa a carattere non stagionale, previo invio telematico del modello *Unilav* (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all'INPS (in caso di lavoro domestico).



Firmato digitalmente da
CONGIA STEFANIA
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla digitalizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs 7 marzo n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i.